

DELIBERA N. 78/21/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ NOTO SONDAGGI S.R.L.
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 30, DELLA
LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249**

(CONT. N. 43/20/DCA – PROC. N. 2789/NV)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 21 aprile 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTO il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per*

le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”, di seguito Regolamento;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, recante “*Attività di vigilanza*”, l’Autorità ha il compito di verificare la completezza e la correttezza della nota informativa e del documento relativi ai sondaggi e, in particolare, il corretto invio del documento medesimo che deve avvenire “*contestualmente e comunque non oltre 48 ore dalla pubblicazione o diffusione su un mezzo di comunicazione di massa*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12, comma 2, del medesimo Regolamento “*Al soggetto realizzatore del sondaggio che non provveda ad inviare all’Autorità, contestualmente alla pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio, il documento di cui all’articolo 5 del presente regolamento [...] si applicano le sanzioni previste all’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 43/20/DCA – PROC. N. 2789/NV del 3 dicembre 2020, recante “*Avvio di un procedimento nei confronti della società Noto sondaggi srl per la presunta violazione dell’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con la comunicazione del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2020 (prot. n. 0495444), è stato comunicato all’Autorità che solo in data 19 novembre 2020 la società Noto srl ha provveduto ad inviare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai fini della pubblicazione sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it, i documenti informativi relativi a sondaggi “*Intenzioni di voto sul referendum costituzionale*” e “*Governance pool 2020. Il consenso ai Presidenti di regione ed ai sindaci*” pubblicati, rispettivamente, sul “*Quotidiano nazionale*” in data 3 settembre 2020 e su “*Il Sole 24 Ore*” in data 6 luglio 2020.

Preso atto di quanto segnalato dal citato Dipartimento, l’Autorità con atto di contestazione n. 43/20/DCA – PROC. N. 2789/NV del 3 dicembre 2020, notificata alla società in pari data, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: notosondaggisrl@pec.it, ha avviato un procedimento nei confronti della società Noto sondaggi s.r.l. per la presunta violazione dell’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Di tale attività è stata data comunicazione al Dipartimento con nota del 3 dicembre 2020 (Prot. 513622).

2. Deduzioni della società

La società Noto srl, con la memoria difensiva trasmessa in data 29 dicembre 2020 (prot. n. 549618), ha rappresentato che il sondaggio relativo al Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, intitolato *“Intenzioni di voto sul referendum costituzionale”*, pubblicato sul Quotidiano Nazionale, è stato inviato, per richiederne la pubblicazione, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il giorno 7 Settembre 2020 alle ore 17:41:18 all’indirizzo mail sondaggi@governo.it e non il giorno 19 Novembre 2020 come riportato nel citato atto di contestazione. A conferma di quanto asserito, la società ha allegato alla memoria difensiva la copia della mail e ha fatto notare che il sondaggio in questione è stato già correttamente pubblicato nel sito www.sondaggipoliticoelettorali.it immediatamente dopo la relativa richiesta di pubblicazione verificabile consultando il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La società ha ribadito testualmente che *“il giorno 19 novembre 2020, così come viene scritto nell’avviso di procedimento, non abbiamo inviato la richiesta di pubblicazione di questo sondaggio, visto che - come affermato sopra - la richiesta era già stata inviata il 7 settembre e la stessa Agcom aveva già proceduto alla pubblicazione del sondaggio”*.

Per quanto riguarda il sondaggio denominato *“Governance Poll. Il Consenso ai Presidenti di Regione ed ai Sindaci”* e pubblicato su Il Sole 24 Ore in data 6 luglio 2020, la Società ha rappresentato che lo stesso *“è stato inviato, per richiederne la pubblicazione, il giorno 9 luglio 2020, alle ore 20:05, all’indirizzo mail sondaggi@governo.it e non il 19 Novembre 2020 come erroneamente riportato nell’avviso di procedimento”*. A dimostrazione di quanto dichiarato la società invia in allegato alla nota delle controdeduzioni la copia della rispettiva mail. La società, inoltre, specifica quanto segue: *“Anche in questo caso il sondaggio è stato immediatamente pubblicato dal sito www.sondaggipoliticoelettorali.it. Per quanto riguarda questo sondaggio, in data 17 Agosto 2020 abbiamo ricevuto una vostra Pec in cui ci chiedevate di aggiungere alcune informazioni mancanti alla scheda. Pertanto, in data 26 Agosto 2020, alle ore 17:47 abbiamo inviato tramite PEC, all’indirizzo agcom@cert.agcom.it, le informazioni aggiuntive richieste. In allegato inviamo la copia di tale mail. Pertanto il sondaggio è stato da voi ripubblicato con data 26 Agosto 2020 così come risulta consultando il sito, e cancellata quindi al contempo la pubblicazione con la precedente data del 10 Luglio 2020. Quindi il giorno 19 Novembre 2020, così come viene erroneamente scritto nell’avviso di procedimento, non abbiamo inviato la richiesta di pubblicazione di questo sondaggio, visto che – come affermato sopra – la richiesta era già stata inviata originariamente il 9 luglio e la stessa Agcom aveva proceduto alla pubblicazione del sondaggio”*.

Infine, la Società ha chiarito che in data 19 novembre 2020 ha inviato una richiesta di pubblicazione del sondaggio denominato *“Livello di Fiducia al Presidente del Consiglio Conte”*, pubblicato sul Quotidiano Nazionale e contestualmente anche sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it.

3. Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità ha esaminato la documentazione allegata alla memoria difensiva trasmessa dalla società, verificando che entrambi i sondaggi *“Intenzioni di voto sul*

referendum costituzionale” e “Governance poll 2020. Il consenso ai Presidenti di regione ed ai sindaci” sono stati trasmessi nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento.

L’art. 3 del Regolamento, recante *“Modalità di pubblicazione o diffusione”*, stabilisce le modalità di pubblicazione dei risultati dei sondaggi sui diversi mezzi di comunicazione di massa nell’ambito di un servizio media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, nonché gli adempimenti in capo al mezzo di comunicazione e al soggetto realizzatore del sondaggio. In particolare, il comma 3, prevede che *“Il soggetto realizzatore, contestualmente e comunque non oltre 48 ore dall’avviso di pubblicazione notificatogli in forma scritta dal mezzo di comunicazione di massa, trasmette il documento di cui all’articolo 5 (...)”*.

RILEVATA, pertanto, l’avvenuta ottemperanza da parte della società Noto sondaggi s.r.l. agli obblighi regolamentari in materia di pubblicazione di sondaggi nei termini ivi previsti;

RITENUTO pertanto di procedere all’archiviazione del presente procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente *l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 2789/NV avviato nei confronti della società Noto sondaggi s.r.l. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Noto sondaggi s.r.l. e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è altresì pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba